



Comune di
Gioia del Colle

Città metropolitana di Bari

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del C.S. n. 21 del 29.1.2019

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento	
Articolo 2 Tipologia delle entrate	
Articolo 3 Regolamenti per tipologie di entrate.	
Articolo 4 Aliquote, tariffe e prezzi	
Articolo 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	
Articolo 6 Rapporti con i cittadini	
TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	
CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE	
Articolo 7 Forme di gestione.	
Articolo 8 Funzionari responsabili dei tributi	
Articolo 9 Regime dei dati acquisiti. Riservatezza	
CAPO II RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE	
Articolo 10 Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali	
Articolo 11 Ravvedimento	
Articolo 12 Dilazione dei pagamenti. Rateazioni	
Articolo 13 Importi minimi riscossione ordinaria e rimborsi	
CAPO III RIMBORSI E COMPENSAZIONI	
Articolo 14 Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie	
Articolo 15 Compensazione del pagamento sullo stesso tributo od entrata	
CAPO IV ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
Articolo 16 Attività di verifica e controllo	
Articolo 17 Accertamento delle entrate tributarie	
Articolo 18 Accertamento delle entrate non tributarie	
Articolo 19 Notificazione degli atti	
Articolo 20 Ripetibilità delle spese di notificazione	
Articolo 21 Interessi	
CAPO V RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE	
Articolo 22 Attività di riscossione coattiva.....	
Articolo 23 Importi minimi per recuperi ed accertamenti	
TITOLO III ATTIVITA' CONTENZIOSA. STRUMENTI DEFLATTIVI.	
CAPO I RECLAMO E MEDIAZIONE	

Articolo 24 Oggetto	
Articolo 25 Modalità di presentazione	
Articolo 26 Competenza- Istruttoria-Perfezionamento	
CAPO II AUTOTUTELA	
Articolo 27 Applicazione dell'istituto dell'autotutela- Limiti	
CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	
Articolo 28 Accertamento con adesione- Presupposti- Attivazione procedimento	
Articolo 29 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	
Articolo 30 Procedimento ad iniziativa del contribuente	
Articolo 31 Effetti della definizione	
CAPO IV INTERPELLO	
Articolo 32 Oggetto delle disposizioni	
Articolo 33 Presentazione dell'istanza dell'interpello	
Articolo 34 Istanza di interpello	
Articolo 35 Adempimenti del Comune	
CAPO V CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	
Articolo 36 Conciliazione giudiziale	
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 37 Disposizioni finali. Entrata in vigore.	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel DLgs n. 267/2000, nonché nella L. n. 212/2000 e nell'articolo 1, commi da 158 a 169, della L. n. 296/2006, in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 54/1998 e della L.R. n. 6/2014 e delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del DLgs n. 446/1997.
2. In particolare il presente Regolamento disciplina:
 - procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Ente.
 - l'esercizio del potere di autotutela, le condizioni della tutela giurisdizionale e gli istituti deflattivi del contenzioso.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nell'azione dei terzi affidatari.

Articolo 2 Tipologia delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali.

Articolo 3

Regolamenti per tipologie di entrate.

1. Le singole entrate sono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale o regionale.
2. I regolamenti, se approvati nel termine di cui al comma precedente, entrano in vigore e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne le deroghe previste, allo scopo, dal legislatore.
3. Il presente Regolamento ed i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale. Nei casi e per le entrate a tal fine indicati dalla normativa statale i relativi regolamenti acquistano efficacia per l'anno di riferimento se pubblicati nel termine prescritto. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente.
4. Le entrate non tributarie sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'ordinamento nazionale.

Articolo 4 Aliquote, tariffe e prezzi

1. La determinazione di aliquote, tariffe e prezzi avviene con deliberazione degli organi competenti, nei limiti previsti dalla legge.
2. La delibera di approvazione è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma precedente non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo saranno prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.
4. Le tariffe per i servizi devono tendere alla copertura integrale dei costi, salvo diversa determinazione ove consentito dalla legge. In caso di mancata copertura dei costi è cura dell'Amministrazione evidenziare le fonti di bilancio nelle quali reperire le risorse necessarie.
5. Per le entrate relative alle sanzioni pecuniarie per le infrazioni al codice della strada si rimanda agli artt. Da 202 a 207 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii.

Articolo 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con deliberazione dell'organo competente e nell'ambito dei Regolamenti disciplinanti le singole entrate comunali, possono essere stabilite ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, secondo criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, a favore di definite tipologie di contribuenti.
2. Per ognuna delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste, va altresì indicata la copertura con fondi di bilancio reperiti dalla fiscalità generale.

Articolo 6 Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune provvede a rendere pubblici i regolamenti, le tariffe, le aliquote, i prezzi e le relative modalità di computo, al fine di agevolare gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7

Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.

2. Per le fasi di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, possono essere utilizzate le seguenti forme di gestione:
 - a. Gestione diretta dell'Ente;
 - b. gestione associata con altri enti locali, ai sensi della normativa statale e regionale in materia, e dell'articolo 52, comma 5, del DLgs n. 446/1997, per le fasi di accertamento e riscossione volontaria delle entrate non tributarie;
 - c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano scelti, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del DLgs n. 446/1997;
 - d. affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui all'articolo. 52, comma 5, del DLgs n. 446/1997, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 dello stesso DLgs 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - e. affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del DLgs n. 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dall'organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Articolo 8 Funzionari responsabili delle Entrate comunali tributarie ed extratributarie

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del tributo specifico, designato a norma di legge.
2. Sono Responsabili delle entrate tributarie comunali i funzionari designati con provvedimento dell'organo competente. Al funzionario responsabile sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
3. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, il funzionario responsabile del servizio tributi vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
4. Il Sindaco o suo delegato può in ogni momento disporre l'effettuazione di controlli ed ispezioni sulle entrate comunali, gestite in forma diretta od affidate a terzi. Gli eventuali terzi affidatari garantiscono tutta la collaborazione necessaria senza poter opporre alcun segreto o riservatezza aziendale.
5. Per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dell'articolo 3, comma 2, del DLgs n. 39/1993.

Articolo 9 Regime dei dati acquisiti. Riservatezza

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune.
2. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del Comune. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali

dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

CAPO II RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

Articolo 10 Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di riscossione coattiva, sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base alle norme di legge.
2. Per le singole entrate per le quali non esistono norme di legge o regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d. nel caso sia attivato il servizio, mediante carta di credito d'Istituto o bancomat tramite apposito POS posizionato presso l'ufficio/struttura predisposta, ovvero altri strumenti telematici eventualmente promossi dal Comune;
 - e. nel caso sia attivato il servizio, PagoPA;
 - f. tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge.
4. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta, salvo buon fine del relativo incasso.
5. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 11 Ravvedimento

1. I contribuenti che hanno omissso il versamento totalmente o parzialmente possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi legali alle condizioni e limiti disciplinati dalla normativa vigente.
2. Non è ammesso il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notificazione dell'atto con cui è accertata la violazione da parte del contribuente ovvero comunque in tutti i casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

3. L'istituto è applicabile per le seguenti violazioni: a.
violazioni derivanti da omessi versamenti;
b. violazioni relative a parziali versamenti;
c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
4. La sanzione ridotta è determinata in applicazione delle previsioni e dei parametri previsti dagli articoli 13, DLgs n. 472/1997 e 13, DLgs n. 471/1997.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 12 Dilazione dei pagamenti. Rateazioni

1. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della relativa entrata, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle entrate non tributarie. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, si rimanda all'art. 202-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.i..
3. Si applicano altresì le ipotesi di rateazione che la legge o gli specifici regolamenti prevedono per le singole entrate tributarie e patrimoniali.
4. In assenza di previsioni specifiche, di cui al precedente comma, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e sottoscritto per accettazione dal debitore, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
5. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla adeguata dimostrazione di un oggettivo stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:
 - a. Per le persone fisiche, ove il richiedente presenti idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione;
 - b. Per le persone giuridiche o soggetti esercenti lavoro autonomo, ove venga comprovato uno grave stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità. Per importi superiori ad euro 20.000,00 la rateizzazione può essere concessa previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.
6. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, della richiesta di pagamento (per le entrate extratributarie) e, comunque, prima dell'avvio della riscossione coattiva, previo versamento del 20% delle somme complessivamente dovute, per la durata massima di n. 36 rate mensili, determinata secondo i seguenti criteri:
 - Da euro 300,00 ad euro 2.000,00: max n. 4 rate
 - Da euro 2.001,00 ad euro 10.000,00: max n. 8 rate

- Da euro 10.001,00 ad euro 20.000,00: max n. 12 rate
 - Da euro 20.001,00 ad euro 50.000,00: max n. 24 rate
 - Oltre euro 50.000,00: max 36 rate
7. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00;
 8. in caso di mancato pagamento di due rate alle previste scadenze il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, maggiorato delle spese di riscossione.
 9. La rateazione non è consentita:
 - quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto da precedenti piani di rateazione, salva la facoltà, esercitabile per una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti pagando contestualmente almeno due rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione;
 - quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad euro 300,00 (euro 200,00 per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art.202-bis 1° comma.
 10. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.
 11. In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata e dell'acquiescenza, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

Articolo 13 Importi minimi riscossione ordinaria e rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della L. n. 296/2006, i versamenti non sono dovuti, non si procede alla riscossione e non sono effettuati i rimborsi dei crediti tributari di modesto ammontare di qualsiasi natura, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito e per ogni periodo di imposta non superi l'importo di euro 12,00. Tutti tali importi sono arrotondati all'euro.

CAPO III RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 14 Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto in forma scritta entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

- 3.
4. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 15 Compensazione del pagamento sullo stesso tributo od entrata

1. Il contribuente o l'utente può compensare in tutto od in parte le somme dovute per entrate comunali, con crediti nei confronti del Comune, riferiti alla medesima entrata, anche se afferenti ad annualità precedenti, senza interessi.
2. A tal fine deve presentare, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza prevista per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata.

Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il codice fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché le ragioni della spettanza del credito vantato. Il funzionario competente verifica la sussistenza del credito, nonché i calcoli proposti dal contribuente. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la compensazione errata, in caso di entrate tributarie, l'ufficio emetterà idoneo avviso di accertamento, secondo le disposizioni di legge; se si tratta di entrata non tributaria, invierà comunicazione via raccomandata.

3. Le dichiarazioni di compensazione previste agli articoli precedenti sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.
4. Il funzionario autorizza o rigetta la compensazione con provvedimento motivato.

CAPO IV ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 16 Attività di verifica e controllo

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità del Comune, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe, anche se suscettibili di prova contraria, dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme a quanto eventualmente previsto, nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla normativa regionale e statale in materia ed in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, del DLgs n. 446/1997.
4. Gli uffici comunali competenti hanno facoltà di accedere, alle condizioni e limiti di legge, sia in forma puntuale sia in forma massiva, a tutte le informazioni presso archivi pubblici, tenuti anche in forma elettronica, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.
5. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo. Tali attività sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro 10 giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.

Articolo 17 Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

Articolo 18 Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile dell'entrata.

La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute al Comune deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. Scaduti i termini per il pagamento indicati nella contestazione l'Ente procederà ad adottare gli atti consequenziali.

4. Per le infrazioni al codice della strada, si rimanda agli artt. 204, 204-bis, 205 e 206 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.

Articolo 19 Notificazione degli atti

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento tributari possono essere notificati:
 - a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il funzionario responsabile può notificare direttamente gli atti del proprio Ufficio a mezzo posta ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 890/1982, secondo le forme previste dalla stessa legge.
 - Con messi notificatori nominati dal Comune con provvedimento formale.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

3.

Articolo 20 Ripetibilità delle spese di notificazione

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora, dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva, dei verbali e altri atti relativi alle infrazioni al codice della strada.
2. L'ammontare specifico delle spese ripetibili è determinato con deliberazione della Giunta Comunale assunta in applicazione dei criteri forfetari e delle disposizioni di cui al D.M. Finanze 12 settembre 2012, e delle norme allo stesso successive, o sulla base dei costi effettivi rilevati dagli uffici, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, ed aggiornato periodicamente in relazione alla variazione dei costi medesimi.
3. Non sono comunque ripetibili:
 - a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente;
 - b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o al maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
5. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

Articolo 21 Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi secondo quanto disposto dal "Regolamento Comunale per la determinazione degli interessi per i Tributi Comunali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12/12/2014.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il Comune applica il tasso determinato ai sensi del comma precedente anche per le entrate non tributarie.
4. Per i ruoli relativi alle sanzioni amministrative per la violazione al codice della strada si applica la l'art. 27, comma 6 della legge n. 689/81 (in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore).

CAPO V RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Articolo 22

Attività di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate può essere gestita direttamente dall'Ente, tramite lo strumento dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al R.D. del 14 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, oppure mediante affidamento, con procedura di gara ad evidenza pubblica, ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/99 e s.m.i. o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Articolo 23 Importi minimi per recuperi ed accertamenti

1. Non si procede al recupero di crediti, tributari o extra tributari a mezzo di provvedimento di accertamento, nonché alla riscossione coattiva, per somme relative a tributi comunali comprensive di sanzioni ed interessi complessivamente inferiori o uguali a euro 20,00 per anno; tale limite non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

TITOLO III
ATTIVITA' CONTENZIOSA. STRUMENTI DEFLATTIVI.

CAPO I RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 24 Ricorso/reclamo

2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del DLgs n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del DLgs n. 546/1992, ovvero l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 25

Modalità di presentazione

1. Con la presentazione del ricorso l'Ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a. l'ufficio competente;
 - b. l'oggetto del procedimento promosso;
 - c. il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d. la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e. l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole disposizioni relative al tributo.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLgs n. 546/1992.
6. Per le infrazioni al codice della strada si rimanda alla disciplina specifica prevista.

Articolo 26 Competenza. Istruttoria. Perfezionamento

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto.

2. L'ufficio può accogliere il reclamo, o in alternativa, formulare d'ufficio una propria proposta. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a. l'accoglimento totale del reclamo;
 - b. la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c. il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d. il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.
4. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti.

CAPO II

AUTOTUTELA

Articolo 27

Applicazione dell'istituto dell'autotutela. Limiti.

1. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.
3. Competente al provvedimento di annullamento è il funzionario responsabile della relativa entrata.
4. Il contribuente o l'utente, per mezzo di istanza resa all'Amministrazione comunale ai sensi del DPR n. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
5. L'eventuale diniego dell'Amministrazione comunale deve essere comunicato all'interessato.
6. L'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela incontra i seguenti limiti:
 - a) l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;

- b) il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente; c. vi è pendenza di giudizio;
- d. non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte dell'interessato.

7. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

8. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 28

Accertamento con adesione. Presupposti. Attivazione del procedimento

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal DLgs n. 218/1997.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a. a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 29 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante pec, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 30 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente del presente Regolamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, indicando le proprie generalità e i propri recapiti, gli estremi dell'atto di riferimento, le motivazioni della richiesta di riesame;
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze non adeguatamente motivate e/o presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto.

3. Qualora ricorrano i presupposti, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, di cui si dà atto in apposito verbale predisposto dal Funzionario responsabile.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Ove a seguito del contraddittorio l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'ufficio, nel quale sono riportati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda.
6. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.
7. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
8. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei requisiti e della procedura delineata dal presente Regolamento in merito alle rateizzazioni.

Articolo 31

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

CAPO IV INTERPELLO

Articolo 32 Oggetto delle disposizioni

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria di competenza comunale o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 33 Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 34

Istanza di interpello 1. L'istanza di interpello deve

contenere a pena di inammissibilità:

- a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante presso il quale deve essere comunicata la risposta;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
 3. L'istanza è inammissibile se, oltre ad essere priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b):
 - a. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, di cui all'articolo precedente;
 - b. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - c. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della L. n. 147/2013;
 - d. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 35 Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante i recapiti forniti dall'istante entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello.
2. Qualora la risposta non pervenga entro il termine di cui al precedente comma, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente
3. Il Comune provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle risposte rese a seguito di applicazione dell'istituto dell'interpello, nei casi in cui:
 - a) Siano state presentate istanze da un numero elevato di contribuenti aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;
 - b) il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;
 - c) ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.
4. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
5. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
6. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante i recapiti forniti dall'istante, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
7. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO V CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 36 Conciliazione giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Disposizioni finali. Entrata in vigore.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge e dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata.
2. Al contenuto del presente Regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
3. Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come integrata dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.